



**CITTA' DI AULLA**  
**Medaglia d'Oro al Merito Civile**  
Provincia di Massa Carrara

**1° SETTORE - LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA - COMMERCIO**

**REGISTRO ORDINANZE DIRIGENZIALI N. 20 DEL 20/04/2017**

**ORDINANZA**

**OGGETTO:** Impresa Costa Mauro S.a.s. via Casalina n.11 Albiano Magra, Ordinanza di divieto attività nel capannone A, fino all'ottenimento di autorizzazione Regionale agli scarichi.

Oggetto: Impresa Costa Mauro S.a.s. via Casalina n.11 Albiano Magra, Ordinanza di divieto attività nel capannone A, fino all'ottenimento di autorizzazione Regionale agli scarichi.

#### PREMESSO E CONSIDERATO CHE

Con riferimento al procedimento «Impianto di trattamento rifiuti Costa Mauro S.a.s. - Richiesta di Nulla Osta per la ripresa dell'attività relativamente al Capannone "A" - Determinazione motivata di conclusione della conferenza» con Determinazione Dirigenziale n. 2428 del 28.12.2016, a firma del Dirigente del Settore 3, la Provincia di Massa-Carrara ha: «Considerato che ... 3. L'impresa Costa Mauro s.a.s. ha fatto pervenire, in risposta a quanto richiesto da GAIA S.p.A. in occasione della conferenza istruttoria del 4/11/2016, con nota prot. n. 17820 del 29/11/2016, una relazione sulla gestione delle acque reflue a firma dell'Ing. Gianfranco Zucconi, acquisita anche nella conferenza dei servizi del 5/1/2016» (pag. 8); 6. **ARPAT in primis con nota del 10/04/2015 alla Provincia di Massa-Carrara aveva constatato, per l'impianto Costa Mauro s.a.s. di Albiano, l'assenza di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura**, successivamente, con nota del 02/12/2016, acquisita in sede di conferenza dei servizi del 5/12/2016 ha espresso il proprio nulla osta alla ripresa dell'attività nel capannone A alle seguenti condizioni: ... (pag. 8); ... 16. Non risulta acquisita, né in sede di conferenza dei servizi, né agli atti della Provincia di Massa-Carrara, alcuna autorizzazione allo scarico per l'impresa Costa Mauro s.a.s., sia delle acque reflue, sia delle acque di prima pioggia (pag. 9) ... 18. Il Comune di Aulla, con nota prot. n. 19172 del 27/12/2016, in merito all'"agibilità" ha dichiarato che la ditta Costa Mauro non ha formalizzato e/o depositato nessuna richiesta di agibilità relativa al capannone A (pag. 10) ... Ulteriormente valutato che: ... A seguito di quanto emerso dalle conferenze di servizi riguardo alla presunta assenza di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, sono stati eseguiti successivi approfondimenti dai quali risulta essere confermata, ad oggi, l'assenza di autorizzazione pilo scarico, sia per le acque-reflue industriali, sia per le acque di prima pioggia, in pubblica fognatura, come da nota ARPAT del 10/04/2015 (pag. 11) ... 1. con riferimento alla nota del Comune di Aulla prot. n. 1792 del 27/12/2016, che la ditta Costa Mauro non ha formalizzato e/o depositato nessuna richiesta/attestazione di agibilità relativa al capannone A; 2. Che ai sensi dell'art. 149 della L.R.T. n. 65 del 2014, l'agibilità dei locali può essere attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformità con le norme igienico-sanitarie; 3. Che ai sensi dell'art. 149, comma 2, della L.R.T. n. 65 del 2014 ... (pag.11) ... Ritenuto altresì: 1. Che l'impianto dell'impresa Costa Mauro s.a.s. di Albiano Magra possa, comunque, esercitare la propria attività solo in ottemperanza alle prescrizioni emerse in sede di Conferenze dei servizi del 04/11/2016 (istruttoria) e del 05/12/2016 (decisoria) e solo a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, sia per le acque reflue industriali, sia per le acque di prima pioggia, da parte degli organi competenti ... (pag. 11)» ha determinato di autorizzare all'esercizio in proroga ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 l'impianto di trattamento rifiuti Costa Mauro s.a.s. «alle seguenti condizioni: ... 3) l'esercizio dell'impianto (solo Capannone A e piazzali antistanti) è subordinato all'acquisizione, da parte dell'Impresa Costa Mauro s.a.s., dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, sia per le acque reflue industriali, sia per le acque di prima pioggia, da parte degli organi competenti con relativa comunicazione alla Provincia di Massa-Carrara; 4) L'esercizio dell'impianto (solo capannone A e piazzali antistanti) è subordinato all'acquisizione, da parte dell'Impresa Costa Mauro s.a.s., dell'attestazione, da parte di professionista abilitato, dell'agibilità del Capannone "A", in ottemperanza alla L.R.T. 65/2014; con relativa comunicazione alla Provincia di Massa-Carrara ... (pag. 12) ... **DI SUBORDINARE** l'efficacia della presente autorizzazione in proroga e, quindi, l'esercizio dell'attività inerente la medesima autorizzazione, alla produzione, da parte dell'Impresa Costa Mauro s.a.s., ed al conseguente invio alla Provincia di Massa-Carrara di quanto di seguito indicato: dell'autorizzazione allo scarico di cui al precedente punto 3), dell'attestazione di agibilità del capannone A da parte di professionista abilitato, come indicato al precedente punto 4) e delle comunicazioni di cui ai precedenti punti 5.1) e 5.3)» (pag.13);

Con richiesta al Comune di Aulla in data 09/01/2017 prof n. 291 il titolare dell'Impresa Costa Mauro s.a.s. da richiesto l'agibilità del capannone "A" dell'impianto trattamento rifiuti e produzione CDR sito in

Albiano Magra, Via Casalina n. 11, fg. 48, mapp. 928, 2379, 2388 ed altri;

Con nota del 07.02.2017, prot. n. 2150, a firma del Dirigente del I^ Settore e del Responsabile SUAP, il Comune di Aulla, ritenuto che «la richiesta di agibilità presentata in data 9/01/2017 prot. n. 291 sia inefficace perché non corredata dalla documentazione prevista dall'art. 25 DPR 380/2001 e dall'art. 149 LRT 65/2014» non essendo stati allegati alla domanda di agibilità: «a)-dichiarazione professionista abilitato per certificare la conformità al progetto contenuto nel titolo abilitativo; ... f)-autorizzazione del Gestore comprovanti(e) l'allaccio alla rete idrica. g)-autorizzazione del Gestore per lo scarico in fognatura delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia (come già richiesto anche con nota Dirigente I^ Settore prot. 21107/2016) h)-certificazione di professionista abilitato che, sulla base degli atti di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, attesti l'agibilità del capannone unitamente alla conformità con le norme igienico-sanitarie, con le norme sulle barriere architettoniche, nonché con le istruzioni tecniche di cui all'art. 141 LRT 65/2014...», rammentava che «alla riunione del 1° febbraio 2017, presso l'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara» era emerso che «l'autorizzazione del Comune di Aulla in data 19/02/2009 prot. n. 3537 non può costituire valido titolo, ai sensi (delle) vigenti normative, per lo scarico in fognature delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia del piazzale, come già evidenziato al punto 2) della comunicazione di questo Ufficio prot. n. 21107 del 27/12/2016».

Con nota del 21.02.2017, prot. n. 07/2017/P.I. (iscritta al protocollo comunale n. 3082 del 22.02/2017) l'Impresa Costa Mauro S.a.s. ha trasmesso al Comune di Aulla attestazione, a firma di tecnico professionista abilitato, dell'agibilità del capannone "A" dell'impianto di trattamento rifiuti e produzione CSS sito in Albiano Magra, Via Casalina n.11.

Con nota del 28/02/2017 prot. n. 3413/2017, indirizzata alla Provincia di Massa-Carrara, il Commissario Straordinario del Comune di Aulla, «esaminata la documentazione integrativa prodotta dall'impresa» ai fini della richiesta di agibilità del capannone "A", dichiarava che tale documentazione «è da ritenersi esaustiva», facendo, comunque, espressa «riserva di fornire le osservazioni tecnico urbanistico ambientali del Dirigente dell'Ufficio Tecnico-Urbanistica di questo comune».

Con nota datata 28/03/2017, prot. comunale n. 5333/2017 del 30/03/2017, il Dirigente del 1° e 2° Settore del Comune di Aulla rilevava che: **«Ad oggi non risulta presentata, dalla Ditta Costa Mauro, l'autorizzazione allo scarico della fognatura e che tale autorizzazione, ai sensi della Legge Regionale 26.01.2016 n° 3, è rilasciata dal Dirigente competente della Struttura Tecnica della Regione Toscana ... il "Piano di gestione delle acque come definito e dichiarato dall'ingegnere Tonino Maggesi Tecnico incaricato dalla ditta Costa Mauro non può sostituire l'autorizzazione del Dirigente della Regione Toscana»** e che dato atto, quindi, che a seguito di tale mancanza non può essere certificata "agibilità" anche parziale, in quanto mancante un atto che attesti la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità, come affermato dall'articolo 149 comma 2 della L.R. 65/2014. Che conseguentemente l'agibilità presentata in data 22.02.2017 prot. n. 3082 dalla Ditta Costa Mauro a firma del tecnico ingegnere Tonino Maggesi non è conforme a quanto regolamentato dalla L.R. 65/2014. Che pertanto la nota del Dirigente della provincia di Massa Carrara dott. Ing. Stefano Michela in risposta alla comunicazione del Comune di Aulla n° 3413 protocollo 3650, non è condivisibile» nella parte in cui riprende la dichiarazione del Commissario Straordinario del Comune di Aulla circa l'esaustività della documentazione presentata dalla Ditta, in quanto tale «attestazione deve essere rilasciata dal Dirigente Comunale competente in materia».

Nella nota comunale da ultimo citata veniva, altresì, rilevato che «il parere di GAIA» sul Piano di Gestione delle Acque presentato dalla Impresa Costa Mauro «non è sufficiente in quanto ai sensi della L.R. 3 del 26.01.2016 l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Dirigente Regionale competente», che «vista

inoltre la dichiarazione del Geom. Luca Ferrari del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Aulla, del 28.03.2017 prot. n. 5255, con la quale afferma che da ricerche effettuate nel fascicolo della pratica del 2003 intestata alla ditta Costa Mauro S.a.s., non risultano essere presenti all'interno del fascicolo pratiche inerenti a richieste di titoli di agibilità - abitabilità» e che, pertanto, «preso atto che l'agibilità del 2003 non risulta agli atti, deve essere dichiarata ed asseverata la agibilità generale del capannone A alla data odierna, come richiesto dal Comune di Aulla con nota n. 2150 del 07.02.2017, indirizzata all'Impresa Costa Mauro S.a.s. e per conoscenza alla Provincia di Massa-Carrara».

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, la citata nota comunale prot. n. 5333/2017 del 30/03/2017 concludevi con "affermazione che **«la ditta Costa, per potere riprendere la lavorazione nel capannone A, deve avere la agibilità generale presentata nei modi e nelle forme previste dalle leggi in materia e dalla L.R. 65/2014, art. 149-150»** e che «la Provincia di Massa Carrara deve prendere atto e conseguentemente rettificare il non superamento della prescrizione punti 3 e 4 della determinazione n. 2428/2016 con conseguente annullamento del nulla osta alla ripresa provvisoria dell'attività datato 01.03.2017».

**La mancanza di autorizzazione allo scarico idrico rilasciata dalla Regione Toscana è ulteriormente comprovata dalla documentazione presentata dalla Impresa Costa Mauro S.a.s. in data 31.03.2017 (protocollo comunale n. 5579/2017 del 04/04/2017), con la quale vengono inviati al Comune «documenti per l'autorizzazione allo scarico idrico», con richiesta di trasmissione alla Regione Toscana, «ente competente al rilascio».**

La documentazione di cui sopra è risultata largamente incompleta e priva di riferimenti richiesti, al punto che il dirigente del Comune ha scritto una nota (prot. n. 6004/2017 del 10/04/2017) a Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, e p.c. a ditta Costa Mauro, con la quale ha richiesto di non considerare la richiesta 5579/2017 della ditta Costa Mauro, in quanto non conforme perché priva di qualsiasi indicazione relativamente alla "Data e luogo" e priva di firma (pag. 7 della domanda) ed in quanto non è dimostrata l'autorizzazione precedente per la quale si richiede il rinnovo (pag. 4 della domanda).

Visto l'art. 149 L.R.T. 65/2014 ("Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di agibilità").

Considerato che, per consolidata giurisprudenza, nei procedimenti quale quello di specie che hanno nell'accelerazione temporale una delle proprie ragioni d'essere e prendono avvio non da istanze di parte ma da dichiarazioni di volontà privata, non trova spazio né la comunicazione di avvio del procedimento, né il c.d. preavviso di rigetto di cui agli artt. 7 e 10 bis, L. n. 241/1990 e s.m.i. per incompatibilità, quindi, sotto il profilo temporale (cfr. tra le tante TAR Venezia n. 958/2015; TAR Catanzaro n. 478/2015; TAR Firenze n. 599/2014).

Considerato che nella specie, mancando requisiti espressamente previsti dalla speciale normativa vigente in materia, l'attività dell'Amministrazione possiede carattere incontestabilmente vincolato, priva di qualsiasi margine di discrezionalità.

Considerato che da tutto quanto sopra discende **l'inesistenza di un legittimo affidamento dell'Impresa Costa Mauro allo svolgimento dell'attività, essendo la stessa ad oggi priva di autorizzazioni (e, quindi, allo stato di requisiti) previste dalla legge.**

Considerato l'interesse pubblico di garantire condizioni di sicurezza, igiene e salubrità.

Considerata, altresì, l'urgenza di non esporre a rischio di salubrità e igiene il comprensorio e la popolazione circostante.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

ORDINA

All'impresa Costa Mauro S.a.s. via Casalina n.11 Albiano Magra, il divieto di attività all'interno del capannone A, fino a quando non verrà rilasciata dal Dirigente Competente della Regione Toscana l'autorizzazione allo scarico idrico.

La presente viene trasmessa, notificata all'Impresa Costa Mauro S.a.s. via Casalina n.11.

La presente viene trasmessa ai Vigili Urbani per i doverosi relativi controlli.

Allo sportello Unico Attività Produttive.

Ai dipendenti settore edilizia

Al Commissario Prefettizio

Il Dirigente del 1° Settore

Arch. Franco Testa

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Aulla il 20/04/2017 per restarvi quindici giorni consecutivi.

Aulla, 20/04/2017

**L'incaricato**

Franco Testa

---